



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 novembre 2010 (02.12)
(OR. en)**

17254/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0341 (NLE)**

**ANTIDUMPING 89
COMER 222**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	29 novembre 2010
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 703 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.11.2010
COM(2010) 703 definitivo

2010/0341 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base") nel riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India.

- **Contesto generale**

La proposta rientra nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta conformemente alle disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1312/98 del Consiglio (GU L 183 del 26.6.1998, pag. 1) ed è stato mantenuto in vigore in seguito al riesame in previsione della scadenza previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base col regolamento (CE) n. 1736/2004 del Consiglio (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 1).

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante l'inchiesta, conformemente alle disposizioni del regolamento di base.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La proposta deriva dall'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione d'impatto generale ma contiene una lista esauriente delle condizioni che devono essere valutate.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Il 7 ottobre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ("avviso di apertura"), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India.

Il riesame è stato avviato a seguito di una richiesta documentata presentata dal comitato di collegamento delle industrie dei cordami dell'UE (Eurocord) per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 50%, della produzione dell'Unione di corde di fibre sintetiche.

La proposta di regolamento del Consiglio che istituisce dazi definitivi presentata dalla Commissione contiene le conclusioni definitive riguardanti la probabile persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Dall'inchiesta svolta è risultato che, se le misure fossero abrogate, le importazioni in dumping probabilmente riprenderebbero e l'industria dell'Unione ne sarebbe danneggiata.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 6 gennaio 2011.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base").

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base e non consente decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati perché non sono previsti dal regolamento di base.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1312/98² il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antidumping ("inchiesta iniziale") ha istituito dazi antidumping definitivi ("misure iniziali") sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India. Le aliquote del dazio sono state fissate al 53% per un produttore esportatore indiano e all'82% per tutte le altre importazioni dall'India ("paese interessato").
- (2) In seguito a un esame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ("il precedente riesame in previsione della scadenza"), il Consiglio ha mantenuto in vigore queste misure con il regolamento (CE) n. 1736/2004³.

2. Domanda di riesame

- (3) Una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base è stata presentata il 4 maggio 2009 dal comitato di collegamento delle industrie dei cordami dell'UE (Eurocord) ("il richiedente") a nome

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 183 del 26.6.1998, pag. 1.

³ GU L 311 dell' 8.10.2004, pag. 1.

di produttori dell'Unione che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 50%, della produzione dell'Unione di corde di fibre sintetiche.

- (4) La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (5) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame, il 7 ottobre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁴ ("avviso di apertura"), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3. **Inchiesta**

3.1. *Periodo dell'inchiesta*

- (6) L'inchiesta sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR"). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la fine del PIR ("periodo considerato").

3.2. *Parti interessate dall'inchiesta*

- (7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i produttori noti dell'Unione, gli esportatori e i produttori esportatori del paese interessato, i rappresentanti del paese interessato, gli importatori e un'associazione di utilizzatori notoriamente interessati.
- (8) Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

4. **Campionamento**

- (9) Considerato l'alto numero di produttori dell'Unione e di produttori esportatori dell'India, si è ritenuto opportuno valutare, come previsto dall'articolo 17 del regolamento di base, se si dovesse ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
- (10) Si sono manifestati in totale cinque produttori indiani, due dei quale appartenenti allo stesso gruppo, che hanno fornito le informazioni richieste entro il termine fissato e hanno espresso il desiderio di essere inclusi nel campione. Quattro di queste cinque società hanno prodotto ed esportato il prodotto in esame nel mercato dell'Unione

⁴ GU C 240 del 7.10.2009, pag. 6:

durante il PIR. La quinta società non ha esportato il prodotto in esame nel mercato dell'Unione durante il PIR. Tutte e cinque le società sono state considerate come società che hanno collaborato all'inchiesta e suscettibili di essere incluse nel campione. Non è stato possibile calcolare il livello di cooperazione dell'India, ossia la percentuale delle esportazioni verso l'Unione provenienti dalle società che hanno collaborato in rapporto al totale delle esportazioni indiane verso l'Unione, perché il totale delle esportazioni verso l'Unione durante il PIR dichiarato dalle cinque società che hanno collaborato è risultato notevolmente superiore al volume registrato da Eurostat per tutte le esportazioni dall'India, per le ragioni precisate ai considerando 21-23.

- (11) Il campione è stato selezionato in accordo con le autorità indiane e vi sono state incluse le quattro società che hanno dichiarato di aver esportato verso l'Unione. Due delle quattro società del campione erano collegate. Si ricorda che nell'inchiesta iniziale soltanto un produttore esportatore ha collaborato ed è attualmente soggetto a un dazio antidumping individuale. Si ricorda inoltre che nella precedente inchiesta in previsione della scadenza nessuno dei produttori esportatori indiani ha collaborato e quindi, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni si sono basate sui dati disponibili.
- (12) Diciotto produttori dell'Unione (i quindici denunziati e altri tre produttori, complessivamente rappresentanti il 78% della produzione totale dell'Unione) hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. Sulla base delle informazioni ricevute dai produttori dell'Unione che hanno collaborato, la Commissione ha selezionato un campione di cinque produttori dell'Unione che rappresentano il 40% circa dell'industria dell'Unione, come definita al considerando 40, e circa la metà delle vendite a clienti indipendenti dell'Unione di tutti i produttori dell'Unione che hanno collaborato. Il campione è stato selezionato sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite e della massima copertura geografica dei produttori dell'Unione che potessero essere adeguatamente esaminati nel tempo a disposizione. Uno dei cinque produttori dell'Unione costituenti il campione ha iniziato a operare nel periodo considerato, quindi i suoi dati non sono stati utilizzati nell'analisi dell'andamento degli indicatori di pregiudizio, per evitare distorsioni. I dati relativi agli altri quattro produttori dell'Unione utilizzati per l'analisi di tale andamento erano però sufficientemente rappresentativi.
- (13) La Commissione ha inviato questionari ai cinque produttori dell'Unione e ai quattro produttori esportatori indiani componenti il campione.
- (14) Hanno risposto al questionario tutti e cinque i produttori dell'Unione. Dei quattro produttori esportatori indiani, uno ha cessato la cooperazione e gli altri tre (due dei quali collegati) hanno risposto al questionario entro i termini fissati. Per questo motivo, il campione dei produttori esportatori indiani è risultato alla fine costituito dalle tre società indiane che hanno risposto al questionario.

5. **Verifica delle informazioni ricevute**

- (15) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il persistere o la probabilità di reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

5.1. *Produttori esportatori indiani*

- AXIOM IMEX INTERNATIONAL LTD., Boisar,
- TUFROPES PRIVATE LIMITED, Silvassa,
- INDIA NETS, Indore;

5.2. *Produttori dell'Unione*

- CORDOARIA OLIVEIRA SÁ (Portogallo),
- EUROROPE SA (Grecia),
- LANEX A.S. (Repubblica ceca),
- LANKHORST EURONETE ROPES (Portogallo),
- TEUFELBERGER Ges.m.b.H. (Austria).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (16) Il prodotto in esame è quello dell'inchiesta iniziale: spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, diversi dallo spago per legare, aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro), nonché altre fibre sintetiche di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro). Attualmente, il prodotto è classificato ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19. Il prodotto in esame ha un'ampia gamma di applicazioni nei settori navali e industriali, in particolare per la navigazione (funi di ormeggio) e la pesca.
- (17) Una parte interessata ha sostenuto che le funi di ormeggio citate non rientrano nella definizione del prodotto in esame perché, per via delle impiombature di cui sono munite, costituirebbero "manufatti di funi", classificati sotto un altro codice NC (v. oltre, considerando 23). Si noti però che si fa riferimento alle funi di ormeggio solo nel contesto di applicazioni di diversi tipi del prodotto in esame, che sono tutti definiti come corde di fibre sintetiche, come precisato nel considerando precedente.

2. Prodotto simile

- (18) Come ha rivelato l'inchiesta iniziale e come ha confermato l'inchiesta attuale, il prodotto in esame, le corde di fibre sintetiche prodotte e vendute dai produttori esportatori indiani sul mercato interno e quelle prodotte e vendute dai produttori dell'Unione nell'Unione sono da tutti i punti di vista identiche e possiedono pertanto le stesse caratteristiche fisiche e chimiche essenziali. Di conseguenza, tali prodotti sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (19) Una parte interessata ha sostenuto che il prodotto fabbricato dall'industria dell'Unione non è comparabile al prodotto in esame dato che i produttori dell'Unione hanno cominciato a utilizzare un nuovo tipo di materia prima, detta "Dyneema", molto più

costosa di altre materie prime, che permette di ottenere prodotti con una resistenza molto migliore. In effetti, i produttori indiani del campione non utilizzano questo tipo di materia prima. Va però notato, in primo luogo, che questi prodotti rappresentano solo una piccola parte dei prodotti venduti dai produttori dell'Unione. Se è vero che questo tipo di fibra è utilizzato in misura crescente da alcuni produttori dell'Unione, le corde Dyneema rappresentano soltanto una piccola parte della produzione dell'Unione. Pertanto, mentre la differenza significativa nel costo della materia prima (anche 25-30 volte più costosa) può avere una certa incidenza, in particolare sull'indicatore di pregiudizio riguardante il prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione, l'incidenza delle corde Dyneema sulla valutazione globale rimane limitata, dato che la quantità di corde "standard" prodotte nell'Unione resta nettamente superiore. In secondo luogo, tutti i calcoli di questo riesame in previsione della scadenza sono stati basati sul confronto di tipi di prodotto corrispondenti, tenendo conto delle diverse materie prime. Pertanto, i calcoli non possono essere distorti da una diversa composizione dei prodotti. In ogni caso, anche i prodotti fabbricati con materie prime come Dyneema presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base del prodotto in esame. L'argomento è stato quindi respinto.

C. **PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING**

- (20) Come disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stata valutata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping nel caso in cui venissero a scadere le misure in vigore nei confronti delle importazioni dall'India.

1. **Volume delle importazioni**

- (21) Secondo i dati Eurostat, nel periodo considerato il volume delle importazioni dall'India del prodotto in esame è stato insignificante. Durante il PIR il volume delle importazioni dall'India è stato di 31 tonnellate, ossia meno dello 0,1% del consumo dell'Unione:

(tonnellate)	2006	2007	2008	PIR
India	3	4	19	31

Importazioni del prodotto in esame dall'India. Fonte: Comext

- (22) Tuttavia, secondo dati verificati, le tre società incluse nel campione durante il PIR hanno esportato nell'Unione volumi del prodotto in esame nettamente maggiori di quelli risultanti dai dati Eurostat. A questo proposito si ricorda che nell'inchiesta iniziale gli importatori hanno fornito informazioni che indicano che certe quantità del prodotto in esame acquistato dall'India non sono state immesse in libera pratica nel mercato dell'Unione ma immagazzinate in depositi doganali e vendute a navi di altura o a piattaforme *offshore*. Uno dei produttori denunzianti ha ribadito questo argomento nell'attuale inchiesta. Poiché gli operatori portuali non hanno collaborato all'inchiesta, non è stato possibile verificare questa affermazione; dall'elenco dei clienti presentato dai produttori esportatori compresi nel campione è però risultato che la maggior parte dei clienti erano effettivamente fornitori di compagnie di navigazione e di piattaforme *offshore* dei porti dell'Unione. Sulla base di quanto sopra, si può ritenere che la differenza tra i dati statistici e i dati dichiarati sia dovuta a tali vendite.

- (23) Va anche menzionato che nella domanda di riesame in previsione della scadenza si faceva riferimento alla possibile esistenza di pratiche di elusione. Al riguardo, il richiedente ha sostenuto che certi volumi di corde di fibre sintetiche provenienti dall'India sono entrati nell'Unione come prodotti classificati sotto la voce NC 5609 (manufatti [...] di spago, corde o funi), che non sono soggetti a misure. L'inchiesta non ha però permesso di raccogliere informazioni che confermino questa affermazione.
- (24) Sulla base di quanto precede, si considera che durante il PIR 31 tonnellate del prodotto in esame siano state effettivamente importate dall'India nel territorio doganale dell'Unione. Per quanto riguarda le esportazioni verificate destinate ai porti dell'Unione e non immesse in libera pratica nel mercato dell'Unione dai tre produttori indiani del campione, queste vendite sono considerate come facenti parte delle esportazioni indiane verso altri paesi terzi.
- (25) Dato che non sono avvenute in volumi significativi, le importazioni dall'India nell'Unione non hanno costituito una base per un'analisi rappresentativa per la probabilità del persistere del dumping o del pregiudizio. L'esiguità dei volumi delle importazioni non permette infatti di concludere che durante il PIR vi sia stato un dumping pregiudizievole da parte dell'India. Pertanto, l'analisi si è concentrata sulla probabilità di una reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

2. **Andamento probabile delle importazioni in caso di abrogazione delle misure**

2.1. *Capacità di produzione*

- (26) È stato esaminato se nel paese interessato esista una capacità di produzione non utilizzata che permetterebbe, nel caso in cui le misure fossero abrogate, una ripresa delle esportazioni in dumping.
- (27) È risultato che la capacità di produzione dei tre produttori esportatori del campione è fortemente aumentata tra il 2007 e il PIR e, contemporaneamente, l'utilizzazione della capacità è diminuita. Le capacità inutilizzate delle tre società corrispondevano al 75% circa del consumo dell'Unione nel PIR. È quindi probabile che, in caso di scadenza delle misure, si avrebbe un aumento delle esportazioni verso l'Unione.
- (28) Per quanto riguarda gli altri produttori indiani di corde di fibre sintetiche, si sa che Garware, la società che ha cessato la cooperazione dopo la fase del campionamento, è un importante produttore e, secondo il suo sito web ufficiale, dispone di una rilevante capacità di produzione. La richiesta di riesame in previsione della scadenza elenca quattro altri grandi produttori indiani. Esistono diversi produttori indiani di piccole e medie dimensioni che vendono principalmente sul mercato interno. Dato che questi produttori indiani non hanno collaborato all'inchiesta, non se ne conosce la capacità di produzione, ma si può supporre che la tendenza delle società che hanno collaborato sia comparabile e quindi che questi produttori dispongano anch'essi di capacità inutilizzate.
- (29) Dopo la comunicazione dei risultati, tutti i produttori indiani del campione hanno contestato i dati concernenti la loro capacità inutilizzata complessiva. Questi dati sono

stati in realtà comunicati dalle società stesse e verificati con indagini condotte sul posto. Queste obiezioni sono state quindi respinte.

2.2. *Volume delle vendite a porti dell'Unione e ad altri mercati di esportazione*

- (30) Il volume delle esportazioni verso altri paesi terzi dei tre produttori esportatori, comprese le vendite effettuate in porti dell'Unione che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione, è rilevante ed è aumentato di circa l'80% durante il periodo considerato, e rappresenta quasi la metà del totale delle vendite dei produttori esportatori durante il PIR.
- (31) Le importazioni nell'Unione sono praticamente cessate dopo l'istituzione delle misure iniziali. Tuttavia, è da notare che il volume delle esportazioni dei produttori del campione verso i porti dell'Unione è notevolmente aumentato nel periodo considerato, passando da 61 a 785 tonnellate. Poiché le importazioni nell'Unione avvengono in parte attraverso gli stessi canali di vendita dei prodotti venduti nei porti dell'Unione, questa presenza crescente alle porte del mercato dell'Unione può indicare che, in assenza di misure, i produttori indiani del campione - e forse anche altri - potrebbero in breve tempo cominciare a vendere quantità consistenti del prodotto in esame sul mercato dell'Unione.
- (32) Tenendo conto dell'orientamento delle esportazioni dei produttori indiani e della loro presenza crescente nei porti dell'Unione, si può ritenere molto probabile che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni indiane verso l'Unione aumenterebbero in misura rilevante.
- (33) Dopo la comunicazione dei risultati del riesame, un produttore indiano ha indicato che le esportazioni indiane sono distribuite in tutto il mondo, tra mercati con un potenziale di crescita, e quindi le esportazioni verso l'Unione non riprenderebbero in quantità massicce in assenza di misure. Se è vero che alcuni produttori indiani possono avere diversificato i loro mercati di esportazione, questo non può essere considerato sufficiente a modificare le conclusioni tratte dalle constatazioni menzionate.

2.3. *Rapporto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il valore normale*

- (34) Un calcolo indicativo del dumping è stato effettuato sulla base dei dati verificati delle vendite nei porti dell'Unione dei tre produttori esportatori del campione, che benché considerate come esportazioni verso altri paesi terzi, forniscono una buona indicazione dei possibili prezzi delle corde di fibre sintetiche indiane in assenza di dazi. I valori normali sono stati basati sui prezzi interni del mercato indiano. Sulla base di questi dati, il dumping è stato accertato per due dei tre produttori indiani del campione. I margini di dumping sono risultati in media del 10% e possono quindi essere considerati significativi, anche se di molto inferiori a quelli stabiliti nell'inchiesta iniziale.
- (35) Il confronto dei prezzi ottenuti dai tre produttori esportatori del campione sui mercati di altri paesi terzi (escluse le vendite nei porti dell'Unione) con i prezzi praticati sul mercato interno ha dato un risultato simile, anche se i margini di dumping stabiliti su questa base sono risultati inferiori.

- (36) Dopo la comunicazione dei risultati di questa inchiesta, un produttore indiano ha sostenuto che per le importazioni indiane nell'Unione non è stato accertato alcun dumping. Ma non ci sono quasi state importazioni e, inoltre, il dumping è stato stabilito sia per le vendite nei porti dell'Unione che per le vendite ad altri paesi terzi. L'obiezione è stata quindi respinta.
- (37) Un'altra parte interessata ha sostenuto che i margini di dumping stabiliti da questo riesame non possono essere considerati significativi se li si confronta con i livelli di dazio esistenti, data la differenza significativa dei costi del lavoro nell'Unione e in Asia. Va però notato che i costi del lavoro nell'Unione sono irrilevanti per il calcolo del margine di dumping.

3. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping

- (38) Sulla base dell'analisi di cui sopra si conclude che i produttori esportatori dispongono di un ampio potenziale di produzione che consentirebbe loro di riprendere le esportazioni verso l'Unione se le misure venissero a scadere. Riguardo ai prezzi, si è accertato che due produttori del campione vendevano a prezzi di dumping ad altri paesi terzi. Inoltre, se si considera anche Garware che ha interrotto la cooperazione, nella denuncia sono indicati cinque altri grandi produttori esportatori che, secondo le informazioni disponibili, si può ritenere seguano la stessa tendenza delle società per le quali sono state accertate vendite a prezzi di dumping ad altri paesi terzi.
- (39) Il fatto che i produttori esportatori indiani mantengano un interesse strategico nel mercato dell'Unione, dimostrato dai volumi crescenti di esportazioni nei porti dell'Unione, e l'enorme capacità inutilizzata di cui dispongono rendono probabile una ripresa delle esportazioni verso l'Unione in quantità significative in caso di scadenza delle misure. Tenendo conto della politica in materia di prezzi seguita dagli esportatori indiani sui mercati dei paesi terzi, è molto probabile che una ripresa delle esportazioni avverrebbe a prezzi di dumping. Si conclude pertanto che la scadenza delle misure comporterebbe con tutta probabilità una reiterazione del dumping.

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (40) I produttori dell'Unione che rappresentano la produzione totale dell'Unione costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Il numero di produttori dell'Unione può essere stimato in circa 40.
- (41) I quindici produttori dell'Unione a nome dei quali la richiesta di riesame in previsione della scadenza è stata presentata dall'associazione denunziante e tre altri produttori dell'Unione hanno comunicato le informazioni per la selezione del campione richieste nell'avviso di apertura. Come si è detto nel considerando 12, un campione di cinque produttori, rappresentante il 40% circa dell'industria dell'Unione, è stato sottoposto ad un'indagine dettagliata. Hanno costituito il campione le seguenti società:
- CORDOARIA OLIVEIRA SÁ (Portogallo),
 - EUROROPE SA (Grecia),
 - LANEX A.S. (Repubblica ceca),

- LANKHORST EURONETE ROPES (Portogallo),
- TEUFELBERGER Ges.m.b.H. (Austria).

(42) Come indicato nel considerando 12, i diciotto produttori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta rappresentavano il 78% della produzione totale dell'Unione durante il PIR.

E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1. Consumo nel mercato dell'Unione

(43) Il consumo dell'Unione di corde di fibre sintetiche è stato stabilito sommando le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione (comprese le vendite dei produttori dell'Unione che non hanno collaborato all'inchiesta, stimate dall'associazione denunziante) e le importazioni nell'Unione, in base ai dati Eurostat.

(44) Risulta in questo modo che durante il periodo considerato il consumo dell'Unione è diminuito del 7%. In particolare, dopo essere aumentato del 16% tra il 2006 e il 2007, il consumo è sceso del 20% tra il 2007 e il PIR.

	2006	2007	2008	PIR
Consumo totale dell'Unione (tonnellate)	34 318	39 816	36 777	31 944
<i>Indice (2006=100)</i>	<i>100</i>	<i>116</i>	<i>107</i>	<i>93</i>

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione), denunziante (produttori non dell'Unione non compresi nel campione), Eurostat (importazioni)

2. Importazioni dall'India

(45) Come indicato nel considerando 21, durante il periodo considerato le importazioni indiane nell'Unione sono state di entità trascurabile per effetto delle misure antidumping in vigore.

(46) Tuttavia, come indicato nel considerando 22, i produttori indiani sono presenti in misura crescente alle porte del mercato dell'Unione con esportazioni nei porti dell'UE non sdoganate e quindi non soggette ai dazi antidumping.

3. Prezzi e volume delle esportazioni indiane verso altri paesi terzi

(47) Poiché le importazioni indiane nell'Unione sono state di entità trascurabile, sono stati confrontati i prezzi delle esportazioni indiane verso altri paesi terzi (comprese le esportazioni verso porti dell'Unione non soggette ai dazi antidumping) con i prezzi di vendita nell'Unione praticati dai produttori dell'industria dell'Unione compresi nel campione.

(48) Su questa base è stato stabilito che le esportazioni indiane verso altri paesi terzi sono avvenute a prezzi notevolmente più bassi di quelli dell'industria dell'Unione. La differenza tra i prezzi così stabilita ha toccato il 46% ed è risultata in media del 18 %.

(49) Il valore delle esportazioni indiane verso altri paesi terzi è aumentato di più del 30% durante il periodo considerato. Queste vendite rappresentate circa la metà del fatturato totale dei produttori esportatori indiani del campione durante il PIR.

4. **Importazioni da altri paesi**

- (50) Nonostante il calo del 7% del consumo sul mercato dell'Unione, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 18 % durante il periodo considerato. La quota di mercato di queste importazioni è quindi aumentata dal 17% al 22%.
- (51) È da notare che nel periodo considerato le importazioni dalla Repubblica popolare cinese (RPC) sono aumentate del 46%, raggiungendo una quota di mercato dell'8,6% (rispetto al 5,5% nel 2006). Anche se un confronto preciso non è possibile perché i dati Eurostat sono di natura generale e non sono dettagliati per tipo di prodotto, il prezzo medio delle importazioni cinesi nell'Unione risulta notevolmente più elevato del prezzo medio delle esportazioni indiane. Inoltre, il prezzo medio delle importazioni cinesi appare in linea con i prezzi dell'industria dell'Unione.
- (52) La quota di mercato delle importazioni nell'Unione dalla Repubblica di Corea ('Corea') si è mantenuta costantemente attorno al 3% durante il periodo considerato. Il volume di queste importazioni è diminuito del 6%, in linea con la contrazione del consumo.
- (53) Le importazioni da altri paesi terzi hanno rappresentato durante il PIR una quota inferiore al 2% del mercato dell'Unione delle corde di fibre sintetiche.

5. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

5.1. *Osservazioni preliminari*

- (54) Tutti gli indicatori di pregiudizio di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base sono stati analizzati. Gli indicatori del volume di vendite e della quota di mercato dei produttori dell'Unione sono stati analizzati sulla base dei dati raccolti per tutti i produttori dell'Unione (ossia per l'industria dell'Unione). L'esame di tutti gli altri indicatori di pregiudizio si è basato sulle informazioni fornite dai produttori dell'Unione costituenti il campione, verificate presso le sedi delle società indicate al considerando 15. Come detto al considerando 12, uno dei produttori dell'Unione ha cominciato a operare nel corso del periodo considerato, e quindi i suoi dati non sono stati utilizzati nell'analisi delle tendenze degli indicatori di pregiudizio per evitare distorsioni.

5.2. *Volume delle vendite dell'industria dell'Unione*

- (55) Le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite del 12% durante il periodo considerato. Come indicato nel considerando 44, il consumo dell'Unione nello stesso periodo è sceso del 7%, con un calo particolarmente sensibile a partire dal 2007. Si sottolinea che il tasso di diminuzione delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è stato superiore a quello del consumo:

	2006	2007	2008	PIR
Volume delle vendite nell'Unione dell'industria dell'Unione (tonnellate)	28 393	32 161	28 911	24 955
<i>Indice (2006=100)</i>	<i>100</i>	<i>113</i>	<i>102</i>	<i>88</i>

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione), denunziante (produttori dell'Unione non compresi nel campione)

5.3. *Quota di mercato dell'industria dell'Unione*

- (56) L'andamento descritto nel considerando e nella tabella precedenti si è tradotto in una costante diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione tra il 2006 e il PIR, con una perdita di 4,6 punti percentuali:

	2006	2007	2008	PIR
Quota di mercato dell'industria dell'Unione (%)	82,7 %	80,8 %	78,6 %	78,1 %
<i>Indice (2006=100)</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>95</i>	<i>94</i>

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione), denunziante (produttori dell'Unione non compresi nel campione)

- (57) Si noti che la diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione è stata dovuta in gran parte all'aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi (v. considerando 50).

5.4. *Produzione, capacità di produzione e utilizzazione della capacità*

- (58) La produzione dei produttori dell'Unione compresi nel campione ha avuto un andamento corrispondente a quello delle vendite, diminuendo a un tasso comparabile, del 17%, durante il periodo considerato. La capacità di produzione è aumentata durante lo stesso periodo del 5%. L'utilizzazione delle capacità è quindi diminuita del 20% tra il 2008 e il PIR:

	2006	2007	2008	PIR
Produzione (tonnellate)	11 229	12 286	12 150	9 372
<i>Indice (2006=100)</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>108</i>	<i>83</i>
Capacità di produzione (tonnellate)	21 510	23 467	23 278	22 480
<i>Indice (2006=100)</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>108</i>	<i>105</i>
Utilizzazione delle capacità (%)	52,2 %	52,4 %	52,2 %	41,7 %
<i>Indice (2006=100)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>80</i>

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

5.5. *Scorte*

- (59) In generale i produttori di corde di fibre sintetiche mantengono le loro scorte a un livello piuttosto basso perché la maggior parte della produzione avviene sulla base degli ordini ricevuti. Durante il periodo considerato la quantità media delle scorte è diminuita, in particolare nel PIR, principalmente a causa del calo della produzione di corde di fibre sintetiche.

	2006	2007	2008	PIR
Scorte di chiusura (tonnellate)	1 073	982	1 156	905
<i>Indice (2006=100)</i>	<i>100</i>	<i>92</i>	<i>108</i>	<i>84</i>

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

5.6. *Prezzi di vendita*

- (60) Durante il periodo considerato i prezzi medi del prodotto simile venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione compresi nel campione sono aumentati, in particolare tra il 2007 e il PIR:

	2006	2007	2008	PIR
Prezzo di vendita unitario medio dell'industria dell'Unione (EUR/tonnellata)	5 268	5 229	5 670	5 766
<i>Indice (2006=100)</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>108</i>	<i>109</i>

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

- (61) Si noti però che il prezzo di vendita medio di cui sopra è calcolato sulla base di tutti i tipi di prodotto, comprese le corde di fibre sintetiche più costose, come quelle fabbricate a partire dalla materia prima "Dyneema". La variazione di prezzo tra i diversi tipi di prodotto è enorme (v. considerando 18). Negli ultimi anni l'industria dell'Unione ha aumentato la fabbricazione di prodotti di maggior valore e queste corde di fibre sintetiche costituiscono una quota crescente della loro produzione. I mutamenti intervenuti di recente nella composizione della gamma dei prodotti sono una delle ragioni dell'aumento del prezzo di vendita unitario medio dell'industria dell'Unione.

5.7. *Redditività*

- (62) Grazie in parte alle efficaci misure in vigore e in parte alla diversificazione della loro gamma di prodotti, i produttori dell'Unione compresi nel campione hanno potuto mantenere durante il periodo considerato un livello stabile e soddisfacente di redditività:

	2006	2007	2008	PIR
Redditività dell'industria dell'Unione (%)	9,7 %	11,1 %	10,0 %	12,4 %
<i>Indice (2006=100)</i>	<i>100</i>	<i>115</i>	<i>104</i>	<i>128</i>

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

5.8. *Investimenti e capacità di reperire capitali*

- (63) Gli investimenti si sono mantenuti a livelli relativamente elevati nel 2006 e nel 2007, dopo di che si sono ridotti di metà. Durante il PIR praticamente non sono stati fatti investimenti.

	2006	2007	2008	PIR
Investimenti netti (EUR)	3 574 130	3 886 212	1 941 222	168 877
<i>Indice (2006=100)</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>54</i>	<i>5</i>

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

5.9. *Utile sul capitale investito*

- (64) In linea con l'andamento stabile della redditività, anche l'utile sul capitale investito è aumentato durante il periodo considerato.

	2006	2007	2008	PIR
Utile sul capitale investito (%)	21,4 %	25,5 %	26,1 %	28,4 %
<i>Indice (2006=100)</i>	<i>100</i>	<i>119</i>	<i>122</i>	<i>132</i>

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

5.10. Flusso di cassa

- (65) Il flusso di cassa dei produttori dell'Unione compresi nel campione si è mantenuto durante il periodo considerato a livelli relativamente stabili:

	2006	2007	2008	PIR
Flusso di cassa (EUR)	6 033 496	7 973 188	7 790 847	6 911 360
Indice (2006=100)	100	132	129	115

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

5.11. Occupazione, produttività e costo del lavoro

- (66) L'andamento dell'occupazione, per quanto riguarda i produttori dell'Unione compresi nel campione, è stato positivo tra il 2006 e il 2008. Tra il 2008 e il PIR l'occupazione è scesa in conseguenza del calo della domanda del mercato. Il calo della domanda, che ha avuto per effetto un calo della produzione, ha anche determinato una diminuzione della produttività tra il 2008 e il PIR. Il costo annuo del lavoro per addetto è aumentato fino al 2008, per poi diminuire lievemente durante il PIR.

	2006	2007	2008	PIR
Numero di occupati	638	665	685	623
Indice (2006=100)	100	104	107	98
Costo annuo del lavoro per addetto (EUR)	12 851	13 688	14 589	14 120
Indice (2006=100)	100	107	114	110
Produttività (tonnellate per addetto)	17,6	18,4	17,7	15,0
Indice (2006=100)	100	105	101	85

Fonte: Inchiesta (produttori dell'Unione compresi nel campione)

5.12. Crescita

- (67) Tra il 2006 e il PIR, mentre il consumo dell'Unione è sceso del 7% (v. considerando 44), il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è diminuito del 12% e la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 6 punti percentuali (v. considerando 55 e 56). D'altra parte, mentre il volume delle importazioni indiane è rimasto trascurabile per effetto delle misure in vigore, il volume delle importazioni da altri paesi è cresciuto del 18% (principalmente a causa delle importazioni dalla RPC), conquistando altri 5 punti percentuali di quota di mercato (v. considerando 50). Si conclude pertanto che l'industria dell'Unione rispetto ad altri attori del mercato ha risentito di più del calo del consumo e ha subito una più consistente diminuzione del volume di vendite.

5.13. Entità del margine di dumping

- (68) Poiché durante il PIR le importazioni del prodotto in esame dall'India sono state trascurabili, non è stato possibile determinare il margine di dumping. Si noti però che

le esportazioni indiane verso i porti dell'Unione non sdoganate sono notevolmente aumentate e che parte di queste vendite sono state effettuate a prezzi di dumping.

5.14. *Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping*

(69) Si è analizzato se l'industria dell'Unione stia ancora riprendendosi dagli effetti del dumping passato. Si è concluso che l'industria dell'Unione ha già potuto riprendersi in larga misura da tali effetti perché sono state messe in atto per un lungo periodo efficaci misure antidumping.

5.15. *Conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione*

(70) Grazie agli efficaci dazi antidumping in vigore sulle importazioni di corde di fibre sintetiche dall'India, l'industria dell'Unione sembra aver potuto riprendersi in larga misura dagli effetti del passato dumping pregiudizievole.

(71) Non si può tuttavia concludere che la situazione dell'industria dell'Unione sia sicura. Anche se certi indicatori di pregiudizio relativi alla situazione finanziaria dei produttori dell'Unione - redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa - sembrano delineare un quadro di relativa stabilità, altri - volume delle vendite, quota di mercato, produzione, utilizzazione della capacità e investimenti - indicano chiaramente che l'industria dell'Unione alla fine del PIR era ancora in una situazione piuttosto fragile. Dopo la comunicazione dei risultati di questa inchiesta, un produttore indiano ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio durante il PIR. Al riguardo, va notato che non è stato affermato che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio grave durante il PIR. La conclusione tratta dai risultati del riesame è stata invece che alcuni indicatori fanno apparire un quadro stabile, ma altri rivelano segni di pregiudizio.

(72) Alcune parti hanno sostenuto che l'andamento negativo di alcuni indicatori di pregiudizio non è dovuto alle importazioni indiane ma alla crisi economica globale e all'aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi. A questo riguardo, va notato che l'andamento negativo di certi indicatori non è stato attribuito alle importazioni indiane, quasi inesistenti. Inoltre, l'aumento delle importazioni cinesi è stato preso in considerazione e non ha avuto conseguenze sull'analisi della probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole.

(73) Per quanto riguarda la situazione dell'industria dell'Unione in generale, va notato che l'introduzione graduale sul mercato di vari prodotti di valore elevato - all'interno dell'Unione e sui mercati di paesi terzi - sembra porre in una prospettiva positiva la competitività a lungo termine dell'industria dell'Unione, dato che il numero di produttori che fabbricano queste corde di fibre sintetiche di alta qualità è attualmente limitato sul mercato mondiale.

F. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(74) Come indicato al considerando 25, dato il volume trascurabile delle importazioni del prodotto in esame dall'India durante il PIR, l'analisi si è concentrata sulla probabilità di una reiterazione del dumping e del pregiudizio.

(75) Come si è già osservato ai considerando 26-28, i produttori esportatori indiani dispongono di enormi capacità inutilizzate. Inoltre, come si è indicato ai considerando

30-32, i produttori indiani sono fortemente orientati e incentivati a vendere i loro prodotti in grandi volumi sui mercati d'esportazione. Come si è rilevato al considerando 31, i produttori indiani sono fortemente e sempre più presenti nei porti dell'Unione. Per queste ragioni si può considerare altamente probabile che le importazioni dall'India verso l'Unione raggiungano in breve tempo quantità significative in caso di scadenza delle misure.

- (76) Come indicato ai considerando 34 e 35, è probabile che in assenza di misure riprendano le importazioni indiane a prezzi di dumping. Inoltre, come indicato ai considerando 47 e 48, il fatto che il prezzo di vendita dei produttori indiani sia in media inferiore del 18% a quelli dell'industria dell'Unione (e la differenza di prezzo può raggiungere il 46%) fa ritenere probabile che, in assenza di misure, i produttori indiani esportino il prodotto in esame verso il mercato dell'Unione a prezzi notevolmente più bassi di quelli dell'industria dell'Unione.
- (77) Da quanto precede si può concludere che, in assenza di misure, è molto probabile che le importazioni indiane del prodotto in esame riprenderebbero in quantità rilevanti e a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.
- (78) Data la situazione relativamente fragile dell'industria dell'Unione, come spiegato ai considerando 71 e 72, è probabile che una ripresa potenzialmente massiccia delle importazioni indiane in dumping a prezzi inferiori a quelli dell'Unione abbia un effetto pregiudizievole sullo stato dell'industria dell'Unione. In particolare, è probabile che essa si traduca in ulteriori riduzioni della quota di mercato e del volume delle vendite dell'industria dell'Unione, il che avrà come conseguenza un calo della produzione e dell'occupazione. Questo, unitamente alla forte pressione sui prezzi determinata dalle importazioni a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione, porterebbe a un rapido e grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
- (79) Sulla base di quanto precede, si conclude che, in caso di scadenza delle misure, si avrebbe probabilmente una ripresa delle importazioni del prodotto in esame dall'India, da cui deriverebbe un nuovo pregiudizio.

G. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Osservazioni preliminari

- (80) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione.
- (81) La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa (industria dell'Unione, importatori, operatori commerciali e industrie utilizzatrici del prodotto in esame).
- (82) Va ricordato che nelle inchieste precedenti l'adozione di misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre, l'inchiesta attuale è un riesame in previsione della scadenza e quindi analizza una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping.
- (83) Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di una reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistono validi motivi per concludere che,

in questo particolare caso, non sarebbe nell'interesse dell'Unione mantenere in vigore le misure.

2. Interessi dell'industria dell'Unione

- (84) Come già indicato nei considerando 56 e 73, l'industria dell'Unione ha saputo conservare una quota di mercato consistente, anche se in calo, diversificando la sua produzione con l'introduzione di corde di fibre sintetiche di qualità superiore. Pertanto, si può considerare che l'industria dell'Unione si sia mantenuta strutturalmente sana.
- (85) Tenuto conto delle conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione esposte al considerando 72 e degli argomenti relativi all'analisi della probabilità della reiterazione del pregiudizio presentati ai considerando 74-79, si può inoltre ritenere probabile che l'industria dell'Unione, se i dazi antidumping venissero a scadere, subirebbe un serio deterioramento della sua situazione finanziaria, il che avrebbe come conseguenza la reiterazione del pregiudizio grave.
- (86) Infatti, considerando i volumi e i prezzi previsti delle importazioni del prodotto in esame dall'India, l'industria dell'Unione sarebbe esposta a un serio rischio. Come spiegato al considerando 78, queste importazioni condurrebbero a un'ulteriore diminuzione della sua quota di mercato, del volume delle vendite e dell'occupazione, e inoltre deprimerebbero i prezzi, il che avrebbe come risultato finale un deterioramento della redditività, con livelli negativi simili a quelli riscontrati nell'inchiesta iniziale.
- (87) In considerazione di quanto sopra, e in assenza di indicazioni contrarie, si conclude che il mantenimento delle misure esistenti non sarebbe contrario all'interesse dell'industria dell'Unione.

3. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

- (88) La Commissione ha inviato questionari a dieci importatori/operatori commerciali indipendenti. Soltanto una di queste società ha risposto, avanzando obiezioni. Tuttavia, poiché la società è collegata a un produttore indiano di corde di fibre sintetiche, non la si può considerare un importatore indipendente. Trattandosi di un importatore collegato, l'interesse della società è intrinsecamente connesso all'interesse del produttore indiano cui è collegata.
- (89) In queste circostanze, si conclude che non sembrano esservi motivi indicanti con certezza che il mantenimento in vigore delle misure avrebbe gravi effetti negativi per gli importatori/operatori commerciali indipendenti interessati.

4. Interesse degli utilizzatori

- (90) La Commissione ha inviato una lettera a un'associazione di utilizzatori del prodotto in esame. Nessun utilizzatore ha risposto al questionario e nessuna comunicazione scritta è pervenuta dall'associazione.
- (91) Tenuto conto dell'assenza di cooperazione dagli utilizzatori, e del fatto che l'effetto di misure antidumping può ritenersi trascurabile rispetto agli altri costi sostenuti dalle principali industrie utilizzatrici (cantieristica, meccanica, piattaforme offshore), si conclude che il mantenimento in vigore delle misure non avrà effetti negativi di rilievo su questi utilizzatori.

5. **Conclusioni**

- (92) Si può prevedere che il mantenimento in vigore delle misure eviterà una ripresa, in breve tempo, di massicce importazioni in dumping dall'India nel mercato dell'Unione. L'industria dell'Unione continuerà quindi a trarre beneficio dalle condizioni concorrenziali del mercato dell'Unione e vedrà ridursi il rischio di chiusure e di tagli dell'occupazione. Questi effetti benefici dovrebbero inoltre garantire all'industria dell'Unione le condizioni che le permettano di sviluppare prodotti innovativi di alta tecnologia per applicazioni nuove e specializzate.
- (93) Considerati gli interessi degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori dell'Unione, non risulta che esistano motivi impellenti che permettano di affermare che il mantenimento delle misure avrebbe effetti negativi di rilievo.
- (94) Considerate le conclusioni di cui sopra sugli effetti del mantenimento delle misure sui diversi attori operanti sul mercato dell'Unione, si conclude che il mantenimento delle misure non è contrario all'interesse dell'Unione.

H. **MISURE ANTIDUMPING**

- (95) Tenuto conto di quanto precede, in particolare delle enormi capacità inutilizzate dei produttori indiani, del loro forte orientamento verso l'esportazione e della loro crescente presenza alle porte del mercato dell'Unione, dei prezzi delle loro esportazioni verso i mercati di altri paesi terzi, che sono risultati inferiori al valore normale e anche nettamente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione durante il PIR, nonché della situazione relativamente fragile dell'industria dell'Unione, è probabile che, in assenza di misure, riprenderebbero le importazioni dall'India in condizioni di dumping pregiudizievole.
- (96) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure in vigore nella loro forma attuale. Inoltre, alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni dopo la comunicazione di tali informazioni, ma nessuna di esse ha presentato osservazioni tali da giustificare la modifica delle conclusioni. Le obiezioni relative alla comunicazione dei risultati sono state discusse nei rispettivi considerando del presente regolamento.
- (97) Da quanto precede consegue la necessità, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, di mantenere in vigore i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1736/2004.
- (98) Nondimeno, e fermo restando che è stata stabilita la probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, il presente procedimento è caratterizzato da circostanze particolari, in particolare la lunga durata delle misure in vigore che sono state già prorogate una volta, e i quantitativi molto limitati delle importazioni dall'India, come indicato nei considerando 21-24. Di queste circostanze va tenuto conto nel fissare in tre anni la durata dell'ulteriore estensione delle misure antidumping. Dopo la comunicazione, il richiedente ha sostenuto che le misure dovrebbero essere prorogate di cinque anni e che un'estensione di minore durata per le ragioni suesposte non sarebbe giustificata.

- (99) Di norma, l'estensione di misure prevista dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base si applica per un periodo di cinque anni. L'inchiesta ha concluso che l'industria dell'Unione era alla fine del PIR ancora in una situazione di fragilità; l'inchiesta iniziale ha stabilito che per un lungo periodo ha incontrato difficoltà finanziarie. Di conseguenza, non c'è stata ancora una piena ripresa dal dumping pregiudizievole. Una serie di indicatori di pregiudizio ha però dimostrato che l'istituzione delle misure ha già permesso alcuni miglioramenti sostanziali. L'analisi di questa complessa situazione permette di concludere che una ripresa completa e solida dagli effetti del dumping pregiudizievole passato è probabile possa aver luogo in un periodo più breve dei cinque anni normali. È stato ritenuto che, considerando l'analisi complessiva del pregiudizio e la probabile evoluzione del mercato con le misure in vigore, un periodo di tre anni dovrebbe essere sufficiente a permettere all'industria dell'Unione di completare la sua ripresa economica e finanziaria. Per queste ragioni non sembra necessario mantenere in vigore le misure per un periodo più lungo.
- (100) Pertanto, si ritiene che un'estensione delle misure per l'intero periodo quinquennale non sia pienamente giustificata dalle circostanze accertate dall'inchiesta e che la durata delle misure debba di conseguenza essere limitata a tre anni.
- (101) L'aliquota individuale del dazio antidumping specificata all'articolo 2 del presente regolamento è stata stabilita in base alle risultanze dell'inchiesta iniziale e rispecchia pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per la società in questione. Tale aliquota (diversamente dal dazio per l'intero paese, applicabile a "tutte le altre società") si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dell'India e fabbricati da quella società, ossia dalla specifica persona giuridica menzionata. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società che non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quella specificamente menzionata, non possono fruire di questa aliquota e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale.
- (102) Le eventuali richieste di applicazione di un dazio antidumping a titolo individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione, corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, diversi dallo spago per legare, aventi un titolo superiore a 50.000 decitex (5 g per metro), nonché altre fibre sintetiche di nylon o di altre poliammidi o di

poliesteri aventi un titolo superiore a 50.000 decitex (5 g per metro), attualmente classificati ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19 e originari dell'India.

2. L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale TARIC
Garware Wall Ropes Ltd	53,0 %	8755
Tutte le altre società	82,0 %	8900

3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso resta in vigore per un periodo di tre anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*